



CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

La presente convenzione viene stipulata in attuazione della DGR n. 1022 del 08/09/2017

PREMESSA

La L. R. n. 4/96 "Disciplina delle attività professionale nei settori del turismo e del tempo libero", al Titolo IV, disciplina l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, l'art. 39 della richiamata L. R. 4/96, prevede che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di appositi corsi di formazione tecnico-pratica ed il superamento dei relativi esami.

La Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 6/89, istituisce almeno ogni 2 anni i corsi di formazione avvalendosi della collaborazione del Collegio Regionale Guide Alpine delle Marche.

Con DGR n° 594 del 19/05/2014 è stato approvato il profilo professionale di "Accompagnatore di Media Montagna" e il relativo standard formativo ai sensi della Legge 6/89, artt. 21 e 22 e L.R. 4/96, art. 39.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti la commissione così come stabilito dalla DGR 594/2014 tenendo conto delle modifiche apportate con DGR 104/2015 in quanto applicabili in rapporto a quanto stabilito con la DGR di programmazione del corso per l'anno 2017.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1022 del 08/09/2017, ha programmato, in esecuzione degli art. 39 della legge regionale 4/96, un corso tecnico-pratico per accompagnatore di media montagna ai sensi dell'artt. 21 e 22, L. 6/89, secondo lo standard formativo approvato con DGR 594/2014 e s.m.i., in collaborazione con il Collegio regionale delle Guide Alpine.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

La Regione Marche, cod. fisc. 80008630420 , che sarà di seguito chiamata Regione, rappresentata dal dott. Sandro Abelardi, cod. fisc. BLRSDR54E19H211S, che interviene in qualità di Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, nato il 19.05.1954 a Recanati e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta Regionale, in ciò autorizzato con DGR n. 1022 del 08/09/2017

E

Il Collegio Regionale delle Guide alpine delle Marche, cod. fisc 92004800444 che sarà di seguito chiamato Collegio, rappresentato dal Sig. Marco Vallesi (cod.fisc.VLLMRC70S01G920C) che interviene nella sua qualifica di Presidente del Collegio Regionale delle Guide Alpine-Maestri di alpinismo e degli Aspiranti Guida della Regione Marche, nato a Porto San Giorgio il 01.11.1970 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del citato Collegio in via Fonte Balzana n. 1 a Lapedona (cap 63823)



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

La Regione Marche affida al Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Marche (di seguito denominato Collegio) i compiti organizzativi, tecnici e di segreteria per l'attuazione dei seguenti adempimenti da realizzarsi attraverso loro proprie strutture:

- organizzazione e svolgimento di una prova selettiva attitudinale, consistente in prova tecnico pratica, test culturale e colloquio individuale, per l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

Tale prova finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati a partecipare al corso di formazione, dovrà svolgersi secondo il bando per la partecipazione al corso di cui all'Allegato 2, della DGR n. 1022 del 08/09/2017;

- organizzazione e svolgimento del corso di formazione per accompagnatori di media montagna secondo quanto stabilito con DGR n° 594 del 19/05/2014 e DGR n° 104 del 23/02/2015 con cui è stato approvato il profilo professionale e lo standard formativo di "Accompagnatore di media montagna" ai sensi della Legge 6/89, artt. 21 e 22 e L.R. 4/96, art. 39. Saranno ammessi alla frequenza del corso tutti i candidati collocati in posizione utile, in base ai risultati conseguiti a seguito della prova selettiva attitudinale di cui al precedente punto;

- organizzazione e svolgimento dell'esame finale del corso finalizzato al conseguimento della abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 39 della e L.R. 4/96.

Articolo 3

Il Collegio si impegna ad dedicare al corso un apposito conto corrente bancario su cui saranno versate le quote che i candidati dovranno pagare a titolo di iscrizione per poter partecipare sia alle prove teoriche pratiche, sia al corso di cui all'articolo 39 della legge regionale 4/96.

La quota di partecipazione al corso che i partecipanti dovranno versare per rifondere almeno in parte le spese che si dovranno sostenere, viene determinata nell'ammontare massimo di € 4.800,00 e potranno variare in diminuzione, in funzione del numero dei partecipanti alla prova selettiva e di quello degli ammessi al corso.

L'ammontare della quota per partecipare alla prova selettiva verrà indicata in sede di bando.

La somma così introitata, sulla quale dovranno essere imputate le spese, dovrà essere preventivata e rendicontata come previsto al successivo articolo 4.



Il corso sarà attivato con un minimo di 15 (quindici) mentre il numero massimo di allievi ammissibili alla frequenza di ciascun corso, viene determinato in 35 (trentacinque) unità, compresi gli eventuali uditori.

Articolo 4

Il Collegio si impegna a organizzare, attraverso le proprie strutture le attività di cui all'articolo 2 della

presente convenzione e a liquidare le spese relative a:

- a) spese organizzative e di svolgimento delle prove selettive attitudinali;
- b) compensi e diaria dei docenti;
- c) spese di viaggio, vitto, alloggio per il Presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica di cui alla L. R. 4/96;
- d) spese di viaggio, vitto, alloggio per i docenti dei corsi e per il personale selezionatore;
- e) segreteria;
- f) assicurazione individuale contro gli infortuni e verso terzi per il Presidente ed i membri di Commissione, esaminatori e allievi con adeguato massimale.

Restano a carico degli allievi le spese di viaggio, vitto, alloggio, e attrezzature individuali.

Il Collegio, inoltre, si impegna a:

- disporre di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività;
- garantire il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di lavoro, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Collegio. Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d'ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa;
- stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione Marche da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi;
- sollevare la regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dalla esecuzione di ogni attività amministrativa e gestionale connessa alla presente convenzione, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni;
- conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle predette assicurazioni;
- dotarsi o disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi. Si obbliga altresì a rendere disponibili le attrezzature e gli apparati necessari per la realizzazione del corso;
- presentare alla Regione la relazione conclusiva ed il rendiconto, sia delle entrate che delle spese sostenute in relazione alla gestione del corso entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla conclusione del corso oggetto della presente convenzione.



Articolo 5

Le voci di costo del corso riconoscibili sono così articolate:

- a) spese per docenti, tutor e valutatori comprensive di diarie, rimborso spese viaggi, vitto e alloggio;
- b) spese per il personale di segreteria, di direzione e coordinamento;
- d) materiale di sussidio didattico e tecnico quali: libri di testo, anche su supporto informatico, video, acquisto apparecchiature tecniche inerenti le attività didattiche del corso, per corpo insegnante;
- e) in rapporto alla durata del corso, le spese di affitto e di noleggio di immobili utilizzati per la realizzazione dell'attività formativa e per le attività organizzative. I canoni di locazione devono essere documentati da contratti registrati o da convenzioni con data certa;
- f) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni dei candidati ammessi alla prova selettiva e per gli ammessi al corso di accompagnatori di media montagna.

La documentazione di spesa è costituita da fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi.

La documentazione contabile dovrà essere costituita dai titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi reali, debitamente quietanzati e regolari dal punto di vista fiscale. Gli stessi verranno conservati presso la sede del beneficiario.

Le spese per il noleggio di attrezzature risultano ammissibili nella misura massima del 25% annuo del costo complessivo.

La quietanza, che attesta il requisito di "spesa effettivamente sostenuta", dovrà risultare dimostrata come segue:

- bonifico bancario;
- ricevuta di c/c postale;
- assegno circolare in copia;
- assegno bancario corredato da estratto conto corrente;
- da timbro "pagato" e relativa firma autografa del creditore apposto sul documento di spesa.

La documentazione contabile va conservata in originale, e tenuta a disposizione della Regione per i tre anni successivi all'ultimo pagamento, fatti salvi i diversi tempi di conservazione prescritti dalla vigente normativa nazionale (art. 22 DPR 600/1973).

Articolo 6

La Regione provvede alle incombenze relative alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed alla sua divulgazione anche attraverso il proprio sito internet.

Cura, altresì, l'invio delle comunicazioni inerenti sia l'inammissibilità delle domande in fase istruttoria, sia l'esclusione per inidoneità dei candidati che non raggiungano la sufficienza al termine delle prove come previsto dai programmi approvati dalla delibera Giunta Regionale n. n° DGR n° 594/2014 e s.m.i.

Il Collegio si obbliga a consentire l'accesso ai locali propri, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale regionale ai fini ispettivi e di controllo.

La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali



Articolo 7

L'attività relativa al corso per l'abilitazione della professione di Accompagnatore di media montagna sarà svolta con insegnamenti teorico pratici conformi al profilo professionale e allo standard formativo approvato con DGR n° 594/2014 e smi.

I testi relativi alle materie oggetto delle suddette attività saranno indicati ai candidati a cura del Collegio.

Articolo 8

Il Collegio si impegna a trasmettere alla Regione Marche una dettagliata relazione periodica dell'attività svolta.

Articolo 9

La presente convenzione non comporta oneri per la Regione Marche.

Articolo 10

La Regione Marche rimane del tutto estranea ai contratti che il Collegio concluderà, a qualunque titolo, con terzi in relazione alla presente convenzione. Il Collegio, con la presente convenzione, esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

La Regione è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione delle prove selettive, alla organizzazione e svolgimento del corso di formazione e ad ogni altra attività amministrativa e gestionale connessa alla presente convenzione e svolta dal Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Marche.

Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Marche. Ogni altro rapporto, interno od esterno del Collegio, non può in alcun modo e ad alcun titolo essere opposto alla Regione.

Articolo 11

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione della presente convenzione che non si potessero definire in via amichevole, saranno deferite a un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ancona.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE



GUIDE ALPINE - MAESTRI DI ALPINISMO
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
COLLEGIO REGIONALE MARCHE
Ente di diritto pubblico istituito dalla legge 2 gennaio 1989
n° 6 L.R. 23 gennaio 1996 n° 4

Articolo 12

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione con durata fino al completo esaurimento delle azioni previste all'articolo 2 e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto

Ancona,

Per il Collegio Regionale Marche Guide Alpine
Il Presidente
Marco Vallesi

Per la Regione Marche
Il Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport
Dott. Sandro Abelardi
